



## ARTE, OSCENITA', DISSENSO: UN ETERNO CONFLITTO di Fabrizio Lemme

L'arte è la massima espressione della libertà creativa dell'uomo: in quanto tale, essa costituisce un valore di civiltà, che dovrebbe farla ritenere sottratta a qualsiasi limitazione esterna, anche a quella ispirata alla tutela del c.d. "pudore ed onore sessuale".

Quest'ultimo, poi, desunto dalle c.d. "valutazioni sociali medie", si evolve con il mutare del costume, ma vi saranno sempre dei "benpensanti" pronti a menare scandalo: le mutazioni sono sempre temibili quando mettano in discussione quel che si è precedentemente sedimentato nelle abitudini sociali.

Suscita poi terrore tutto quel che induca a pensare: rammento che opere problematiche come i films "Teorema" di Pier Paolo Pasolini e "Viridiana" di Buñuel furono sequestrati, per oscenità il primo, per vilipendio alla religione il secondo, ma in entrambi i casi si voleva mettere un bavaglio alla critica al neocapitalismo (Pasolini) ed all'idea di una beneficenza da società protettrice degli animali (Buñuel): ossia, a due valori fondanti della ipocrisia sottesa alla nostra civiltà.

Nonostante tanti decenni di "lotta per la cultura" (i tedeschi parlano di "Kulturkampf"), i benpensanti sono sempre in agguato: è di questi giorni la pubblicazione sulla rivista "Cassazione penale" (fascicolo I/2008) di una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, ove si respinge

l'impugnazione di un P.M. benpensante avverso una pronunzia del Tribunale di Bari.

Veniamo ai fatti.

Margi Geerlinks, artista olandese di una qualche fama, aveva realizzato per una mostra al Castello Svevo di Bari (Crysalis-teoria dell'evoluzione) un'opera raffigurante un bambina nuda, rappresentata di profilo e con una farfalla sulla spalla, evidente allegoria all'evoluzione umana.

Gli organizzatori della mostra avevano reclamizzato l'evento attraverso una riproduzione dell'opera della Geerlinks, affissa per la città pugliese, suscitando la reazione dei soliti benpensanti, che avevano trovato un alfiere nella Procura della Repubblica barese. Questi aveva disposto il sequestro probatorio della riproduzione, aprendo un fascicolo di indagini per il reato di pubblicazioni oscene (art. 528 c.p.).

La curatrice della mostra aveva reagito contestando il provvedimento avanti al Giudice del Riesame, che ne aveva disposto la revoca, non ravvisando la possibilità di ricondurre il manifesto in questione al reato ipotizzato dall'accusa.

Contro tale provvedimento, il P.M. ha ricorso per Cassazione, sostenendo che se l'opera della Geerlinks poteva ritenersi scriminata per il suo valore artistico dal reato di cui all'art. 528 c.p., tale valore non aveva certamente la sua riproduzione,



idonea soltanto a suscitare il morboso interesse del pubblico attraverso una stimolazione delle pulsioni sessuali.

Come si diceva, la Corte Suprema ha respinto il ricorso (sentenza 20.1.2006, Di Palma) osservando che, pur essendo “astrattamente possibile che ..... la potenzialità offensiva dell’immagine cambi in relazione al contesto in cui è inserita ..... nel caso concreto questa eventualità non ricorre. Il mutamento dell’offensività in relazione al contesto non può verificarsi per immagini che siano assolutamente rispettose del comune senso del pudore in ogni possibile contesto, come è per la foto di cui trattasi”.

Ora è proprio su questo passaggio che vorrei richiamare l’attenzione dei miei lettori.

Riandando indietro con la memoria ai primi anni della mia attività professionale, ricordo la pronuncia del Tribunale di Roma che ritenne punibile per pubblicazione oscena il mercante d’arte Gaspare del Pozzo, reo, secondo l’accusa, di aver pubblicato dei disegni di Grosz al solo fine di sottolinearne il valore osceno, assente nell’opera d’arte considerata nel suo complesso.

Mi sembra che in questo, come nel caso ora ricordato, si voglia intentare un processo alle intenzioni: il diritto penale viene svincolato dal fatto e ricondotto alle intenzioni del soggetto agente, come manifestazione prava di esse.

Questo tipo di diritto penale è stato caratte-

ristico della cultura nazista (c.d. “diritto penale dell’atteggiamento interiore”), intesa più a reprimere il dissenso che le condotte oggettivamente antisociali.

Esso è dunque da respingere: nell’attuale temperie storico-politica, il diritto penale è legato inscindibilmente al disvalore oggettivo del fatto, per come concretamente si manifesta.

Ogni altra lettura del diritto repressivo appare costituzionalmente illegittima.

*Il Giornale dell’Arte - maggio 2008*